

L'EPIGRAFE ARCAICA DEL "NIGER LAPIS" NELLA VITA SOCIALE DELL'ANTICA ROMA

95. Alcuni aspetti della vita economica e giuridica, sociale e politica del lavoro, prendono riverbero dal contratto scolpito sulla stelè del Foro e gettano su quello i propri riverberi.

I tessili ospitati e stipulanti erano canapieri o lanieri?

O, invece, erano genericamente dei tessili (IOVESTOD; IOUXMENTA), che — presenti anche i filatori (NEQU[i]OD) — si ponevano a fronte dei metallurgi (HAVELOD; [e]IASIAS) ospitanti, e, da pari a pari (*suo iure*), con essi facevano *conloquium* (LOIVQVIOD) o stipulazione?

Le lavorazioni o *tribus* (cfr. Greco *tribo*, Gotico *dribun*, Tedesco *treiben*, Inglese *to drive*, Francese *travailler*, Italiano *tribolare*) si organizzarono in Roma, per materia prima, da lavorare (canapieri, lanieri; ramieri, ferrai, ecc.) oppure per tecniche, per attrezzature e per tipo di lavoro (filatori, tessitori, tintori; fonditori, martellatori, arrotini, ecc.)?

Veramente mostrammo già più volte nei nostri studi che alle origini di Roma la tradizione mette tre lavorazioni o *tribus*, classificate per tecniche, per attrezzatura e per tipo di lavoro: i fonditori (*ramnes*), i battitori o martellatori (*tities*, cfr. *tudes*) e gli arrotini (*luceres*, cfr. *lucere* = lucidare; volgare Italiano *lúcere* = faville) e non per materia prima da lavorare.

A parte, e come ospitata, mostrammo la grande e la piccola siderurgia (*Hercules*, *Potitii*, *Pinarii*, *Cacus*, ecc.).

Invece tutte e tre le *tribus* della fondazione di *Roma* lavoravano il rame.

Se si fossero differenziate per materia prima da lavorare, avrebbero rivelato caratteri prevalentemente mercantili, industriali, capitalistici. Al contrario, l'effettiva classifica per tecniche e per relative attrezzature e per relativo tipo di lavoro rivela un prevalente carattere tecnico-artigianesco-lavorativo.

Quando si prendono in esame le categorie o *collegia opificum*, che, secondo Plutarco, sarebbero state fissate da *Numa* (1), bisogna tener presente che Plutarco fu scrittore straniero e tardivo, e che le sue conoscenze dei più antichi istituti romani non risultano sempre fedeli ai primordiali valori delle tradizioni nostre (2).

Nel suo elenco di operai collegiati od organizzati ci sono due categorie, che sembrano distinte in base al capitale = materia prima: i metallurgi del rame (*chalkeis*) ed i fonditori d'oro (*chrysochóoi*); ma è evidente che le tecniche, le attrezzature del lavoro delle due categorie son tanto diverse da giustificare la loro differenziazione, almeno quanto può giustificarla la diversità delle materie prime, rame ed oro.

Nell'elenco plutarchiano ci sono due categorie, che sembra usino la stessa materia: le pelli (*skyto-*). Sarebbero i conciatori di pelli (*skytodépsoi*) ed i tagliatori di pelli o calzolai e pellicciai (*skytotómoi*).

Non è però uguale in realtà la materia prima, il capitale, dei loro lavori: per i conciatori son materia prima le pelli appena tolte dagli animali uccisi e non utilizzabili, se non vengono proprio da loro conciate; per i calzolai e per i pellicciai son materia prima le pelli conciate per loro dai conciatori. Nello stesso tempo i calzolai, per far scarpe, ed i pellicciai, per fare abiti, eran di quelli che lavoravano stando seduti (*sellulari*) (3), mentre ben più faticoso, con altri attrezzi, era il lavoro dei conciatori.

Dunque, anche in questo caso, la diversa categoria dipende dalla diversità del lavoro.

Nello stesso elenco ci sono i *téktones*, giustamente identificati o con gli architetti o coi muratori o coi carpentieri. Altret-

tanto giustamente quella parola può intendersi tessitori (4), anche perchè i *téktones* nell'elenco sono seguiti dai *bapheis*, cioè dai tintori, corrispondenti ai *fullones*, ricordati nelle tradizioni romane tanto quanto lo sono i tessitori.

Ed anche in questi casi è prevalente il carattere lavorativo nella classificazione.

Ma, d'altra parte, non si deve tacere che — quando, con lo sviluppo delle industrie e dei commerci, al principio del II secolo avanti Cristo, la grande industria ed il grande commercio internazionale dei canapieri greci, campani ed etruschi cercò di penetrare e di piantarsi in *Roma* con l'organizzazione industriale o *cultus* della canapa o *Bacchus* e coi connessi *bacchanalia* — una pronta reazione della *res publica* provocò il *senatus consultus de bacchanalibus*.

I rigori, le restrizioni di quel *senatus consultus* ricondussero, in *Roma* ed in *Italia*, la lavorazione della canapa ad una limitata attività locale ed artigiana, da *hostes-hospites* — non più di 5 soci per ogni *bacchanal* (5) — che non poteva dar ombra alla metallurgia tuttora imperante e che non aveva bisogno, per sostenersi, di malsane e pericolose imprese affiancatrici (6).

Dovette passare più di un secolo perchè gli intraprendenti canapieri italiani — grandi produttori di cordami di stoppa — liberatisi dalle deviatrici cointeressenze elleniche, prendessero in *Roma* il sopravvento con *Iulius Caesar*, Dittatore e Padre della *Patria*.

96. Dalla traduzione letterale dell'epigrafe arcaica trovata sotto il *niger lapis* e da alcuni brani delle fonti classiche — interpretati anch'essi parola per parola — apprendemmo che i tessili ospitati nel *comitium*, ossia nel luogo del comune lavoro, avevano contrattato coi metallurgi dominatori ed ospitanti la consegna d'una certa quantità di tessuti, opportunamente calcolati e valutati come multa o dazio di ospitalità.

Il computo e la riscossione delle stoffe (*IOUXMENTA*) da dazio (*DOTA[u]*) erano di competenza di appositi calcolatori (*KA-*

LATOREM), i quali, verosimilmente, esercitavano le loro mansioni nell'appalto della contabilità (*curia calabra*), dove si gestiva soltanto la ragioneria delle industrie (*ubi tantum ratio sacrorum gerebatur*).

In base alla valutazione (*axiotheis*) dell'apporto dell'ospite ospitato (*Hostus Hostilius*) e secondo i termini del contratto (LOIVQVIOD) e della stipulazione (*senaculum*), quei tessuti (IOUXMENTA, *linteum*) si utilizzavano (*utebantur*) come apporto azionario ([a]IOD) dei tessili (IOVESTOD, *graecostasis*), i quali, sotto il comando dei dirigenti dei lavori (RECEI, *pròs tôn basiléon*), partecipavano alla formazione del capitale (*capital linteum quoddam quo in sacrificiis utebantur*) ed all'esercizio industriale (SAKROS, *in sacrificiis*) dell'officina del rame o del bronzo ([e]IASIAS; *volcanal; templum quirini; sepulcrum Romuli; locum funestum; subicci sulphura venis; ecc.*) spettante ai fucinatori (HAVELOD) dominanti nella Piazza delle fusioni a getto (*Forum romanum*).

Si trattava proprio di una multa di partecipazione (*a parte ut multa*), che i tessili, li fermatisi o ribellatisi (*graecostasis*), in base alla stipulazione scolpita e registrata sulla pietra (*senaculum supra graecostasin; stèles epigraphè martyroúses*) pagavano per ottenere il loro collegamento (*tèn aretén*) coi metallurgi.

Così pure, interpretando parola per parola il passo di Festo relativo alle corde di fresco attortigliate (*october equus*), apprendemmo che i cordai dell'arsenale delle calafature (*Subura*), presso i bacini di carenaggio del primitivo porto interno (*Carinae*), dovevano annualmente (*quotannis*) impegnare e destinare (*immolatur*) le corde migliori e più adatte (*dexterior*) — perchè eseguite con canape fresca — alle legature (*victricium*) per i doppi tiraggi (*bigarum*) dei magli o martinetti a sospensioni bilicate (*Marti*).

Apprendemmo altresì dal medesimo passo che tra i *Suburanenses* e quelli della Via delle industrie (*Sacravienses*) del *Forum romanum* veniva conteso il capitale (*caput*) rappresentato da quei cordami (*de cuius [equi] capite non levis contentio*).

Doveva in realtà trattarsi di abituali e vasti depositi di cordami. Nel Medio Evo, lì alla Subura, c'era ancora, come mostrammo, l'ammasso delle corde (*massa iuliana*).

Mentre dunque i *Suburanenses* volevano destinare ed applicare quel capitale (*caput*) all'impresa dell'alto forno dei Mamili (*ad turrim Mamiliam id figerent*), i *Sacravienses* volevano destinarlo ed applicarlo all'attrezzatura (*in pariete*) della regia pirotecnica del Foro (*regiae*).

Apprendemmo infine che una quota (*quota*, non *cauda*), di questo capitale dei cordami (*eiusdem [equi]*), trasformata in danaro (*sanguis*), veniva versata all'impresa del fuoco (*ut ex ea sanguis destillet in focum*) con la massima celerità (*tanta celeritate*), e perchè il capitale non restasse infruttifero, e perchè così l'impresa dei cordai partecipava all'impresa delle grandi forze industriali della metallurgia (*partecipandae rei divinae gratia*).

In questo assieme di documentazioni economico-giuridiche si riscontrano dunque precise applicazioni di convenzioni (*ius*, cfr. *iungere*) per lo sfruttamento di grandi forze industriali (*ius divinum*) e precise applicazioni di un nascente ma già ben saldo diritto industriale (*ius sacrum*), sul quale andranno poi ad impernarsi, in tutti i loro vari aspetti, il diritto degli appaltatori (*ius quiritium*), il diritto dei padroni (*ius patrum*), il diritto bancario (*ius pontificium*) ed i vari aspetti del diritto sociale (*ius humanum, ius civile*).

Ma oltre a questi precisi rapporti economici e giuridici dell'ambiente romano di età protostorica, o fors'anche addirittura di età storica, noi potemmo rintracciare altresì qualche ricordo della primordiale disciplina economico-giuridica del lavoro nell'età della pietra, risalendo così alla remotissima preistoria.

Come mostrammo nel primo capitolo, l'impresa della lavorazione della pietra, conosciuta col nome di *Ianus*, secondo le tradizioni raccolte e tramandate da Macrobio, organizzò gl'impegni di lavoro (*munivit*, da *munia, moenia* = impegni di lavoro) nelle aziende di tutti (*omnium domos munivit*) con obblighi e con sanzioni (*religione ac sanctitate*).

Da allora ci furono *homines*, ossia « soci », da allora si parlò di socievolezza (*humanitas*) e si videro applicate delle convenzioni di società, ossia il diritto sociale (*ius humanum*).

Trovammo anche attribuita all'impresa della lavorazione delle pietre (*Ianus*) la divisione dell'anno solare in 300 giornate lavorative ed in 65 giornate di riposo.

Se avessimo potuto dilungarci, avremmo pure dimostrato che, alle stesse età primordiali, deve riportarsi l'origine dei contratti di lavoro periodici, annuali o semestrali — da solstizio a solstizio — assegnati col sistema degli appalti alla candela (*cerei, lumina accensa*).

Quel sistema di assegnazione dei *munia* od obblighi di lavoro fu continuato in Roma sino ai più tardi tempi. Gli appalti alla candela si facevano annualmente nel mese di dicembre, all'approssimarsi del solstizio invernale, e se, con la decadenza dell'Impero, tralignarono in feste e bagordi, pur continuarono sempre il nome ed i caratteri degli antichi contratti, che, da *Saturnus* e da *satagere*, erano stati detti *Saturnalia*.

Abbiamo voluto riassumere qui alcune delle nostre ricostruzioni economico-giuridiche perchè — mentre dobbiamo porre ancora una volta in rilievo la netta antitesi tra le nostre interpretazioni realistiche a base economico-giuridica e morale e le correnti interpretazioni a base naturalistico-magico-misteriosofica, spesso impegnate d'un più o meno audace immoralismo e talvolta intercalate a richiami, come li dicono, folkloristici — dobbiamo ugualmente mostrare come anche il nostro sistema può trarre profitto da tradizioni e da costumanze popolari.

Nomi, localizzazioni, motti, atteggiamenti, gesti di molte costumanze popolari ancora oggi vive, possono conservare nel loro ingenuo simbolismo qualche memoria di analoghe o somiglianti realtà economico-giuridiche da noi lette nelle antiche epigrafi e nei testi delle più remote tradizioni classiche.

Delineammo un saggio di questi rapporti tra antiche documentazioni e sopravvissute costumanze popolari, dettando l'introduzione alla poderosa opera del Pola Falletti Villafalletto sulle « ASSOCIAZIONI GIOVANILI E FESTE ANTICHE » (7).

Di recente il chiaro Architetto rumeno Cristofi Cerchez con squisita cortesia ci comunicava il riassunto di due conferenze da lui tenute a Bucarest nei giorni 17 e 18 dello scorso gennaio, intorno ad una sua caratteristica interpretazione delle sculture della Colonna Traiana, in relazione alle prime origini della Dacia.

Nelle interessanti lezioni — dalle quali risulta che anche in Dacia, all'alba delle tradizioni, appare il nome di *Jani* o *Giani*, dal Cerchez giustamente identificato collo *Ianus* delle primitive tradizioni nostre — è fatto cenno di una particolare ricorrenza festiva, detta *sanz-iéné*, fissata al 23 giugno, in pieno solstizio estivo, quando i fiumi son quasi prosciugati e la gente del popolo favoleggia che dal letto del fiume salgono delle voci, che chiamano: « uomo! uomo! ».

Il Cerchez nel dare queste notizie afferma che *sanz-iéné* significa *sanctus Ianus*.

Aggiunge che gli Slavi, sopraggiunti nella Dacia, celebrano anch'essi la medesima data e la chiamano *Yénev-déne* vale a dire *dies Iani*.

Da quanto si è detto nel primo capitolo, possiamo ritenere che il richiamo: « uomo! uomo! » può ben intendersi: « socio! socio! »; che nel giorno fissato per *Ianus* al solstizio d'estate si può riconoscere la data del periodico appalto dei lavori coi clamorosi richiami dei gareggianti; che nel *sanz-* = *sanctus* può riconoscersi la « sanzione » degli obblighi di lavoro, da assumersi *religione ac sanctitate* secondo una consuetudine che le nostre tradizioni riportano alla remotissima età di *Ianus*; che verosimilmente i lavoratori delle pietre, quando, verso il solstizio estivo, diminuiva la portata dei fiumi, scendevano sul greto, vero campionario di pietre delle più diverse provenienze, a scegliersi i ciottoli più adatti per essere spaccati (*Ianus*, da Greco *cháos*, cfr. *cháino* = spaccare, *cheiá* = spaccatura) (8) per esser scheggiati o levigati in utili arnesi; che, infine, la data del solstizio estivo può ben richiamare la data del solstizio invernale, con la quale — detta *Bruma* dalle nostre tradizioni — prendevano inizio e l'annata e gli obblighi di lavoro contrattati nei *Satur-*

nalìa, durante i giorni immediatamente precedenti al solstizio di dicembre.

Ma non mancano altre tradizioni, altre costumanze popolari, che sembrano ricordare i rapporti economico-giuridici delle industrie leggere della filatura e della tessitura con l'industria pesante della metallurgia, fundamentalmente rappresentata in ogni centro delle attività romane dal luogo per il fuoco (*castrum*) (9) [come nel *comitium*, o luogo del comune lavoro, era rappresentata dal *castrum Saturni*, o *aedes Saturni*, cioè dall'impianto con fuoco esercitato per contratto] e dal *templum* o reparto riservato all'industria e talora dal *capitolium*, luogo riservato ai crogiuoli ed anche all'amministrazione centrale.

Particolarmente significative sono le tradizioni e le costumanze sopravvissute ai margini estremi dell'Europa orientale, dove giunsero le irradiazioni di consuetudini originate o almeno perfezionate nel *Forum romanum* e di lì esportate per il mondo e divenute tipo e modello di alcuni aspetti dell'economia e del diritto nei paesi raggiunti anche dalle più lievi vibrazioni delle onde concentriche della civilizzazione italiana.

L'offerta e la dotazione di tessuti, la quota di cordami messe in Roma a disposizione dell'officina del rame o del bronzo oppure della regia pirotecnica del Foro romano, oppure dell'alto forno dei Mamili, nell'Europa orientale si perpetuarono in simboliche offerte, in dotazioni più o meno spontanee, ma, in particolari occasioni, necessarie ed obbligatorie, da farsi o alla casa padronale o alla chiesa.

Attingiamo da una recente raccolta di dotti studi intorno all'Ucraina, ben più solidi, in realtà, e più concreti di quel che non sia l'indirizzo naturalistico-magico-misteriosofico, al quale l'autore sembra aderisca (10).

Alcune consuetudini ricordano la dotazione obbligatoria di una determinata quantità di stoffa in eccezionali occasioni.

Nella provincia di Charkiv... la gente, per far cessare queste visite [di una strega] cinse la casa con una striscia di tela di lino, tessuta da una ragazza di 12 anni.

Nell'anno 1910, durante l'epidemia di colera nell'Ucraina, gli abitanti del borgo di Sutce vicino alla frontiera della Bielorussia, cinsero la chiesa del borgo con fazzoletti da testa.

Ci sono noti ancora due fatti analoghi.

Nel villaggio di Velyki Rozany nella provincia di Minsk nella Bielorussia, durante l'epidemia di colera del 1870, gli abitanti cinsero la loro chiesa con gli asciugamani, ed anche nella provincia di Niznij Novgorod, nel distretto dove ci sono molti Bielorussi emigrati, si è visto un fatto simile.

Il noto etnografo russo D. Zelenin, analizzando (nella rivista « *Zyvaja Starina* » 1911, I, pagg. 4-6) questi fatti del cingere le chiese, pensa che essi possano essere apparentati coll'uso bianco-russo di preparare in un giorno un grande asciugamano per la chiesa (così detto *oby-dennyj* = fatto in un giorno).

Durante l'epidemia le donne del villaggio si raccolgono e fanno in un giorno un asciugamano, il quale viene appeso attraverso all'entrata del villaggio per non permettere all'epidemia di entrare nel villaggio, e si fa passare la gente sotto.

Alla fine, questo asciugamano viene portato intorno al villaggio ed appeso alla croce (o all'icona) nella chiesa.

Ma il Prof. D. Scerbakivskyj osserva giustamente che in tal caso non c'è nessuna ragione a cingere la chiesa: basta portare tutti gli asciugamani, che servono al rito, direttamente nella chiesa o farli appendere sopra le porte perchè tutti possano passare sotto (11).

.....
Nel Libano esiste l'uso del cingere la chiesa del villaggio con i fazzoletti e le sciarpe, legati per i capi « in caso di calamità pubblica, di fame, di minacce d'epidemia, ecc. »...

Nel Libano esecutori del rito sono i padri di famiglia, e non le donne, come nell'Ucraina; (Van Gennep, in « *Revue des traditions populaires* », 1919, III, pagg. 110-116) (12).

Si osservino le notevoli coincidenze tra queste simboliche costumanze marginali e l'originaria realtà romana, da cui esse verosimilmente derivano. Vedremo che queste costumanze risentono più di una civile organizzazione del lavoro che di barbariche superstizioni magiche.

La striscia di lino posta a recingere la casa, gli asciugamani, i fazzoletti, le sciarpe, tutti fra loro annodati o separatamente offerti alla chiesa, vengono qualificati « lavoro di una giornata ».

In questa qualifica si ritrova il lavoro valutato *ad tempus*, proprio come si calcolavano i lavori dei tessili e dei filatori nel *Forum romanum* e nel *Campus martius*.

La consegna gratuita del prodotto di una giornata di lavoro — a parte la materia prima impiegata — rappresenta una specie di *decima* sul lavoro, cioè 1/300 delle trecento giornate lavorative, da pagarsi in ogni caso di gravi necessità, come mostra la costumanza documentata per il Libano.

Nell'offerta più o meno obbligatoria di quelle stoffe si può ben ritrovare la multa o dazio di stoffa, che nel *Forum romanum* i tessili ospitati dovevano versare come capitale o come azioni di partecipazione alle industrie metallurgiche.

È infine di particolare interesse il fatto che queste costumanze insistono sull'offerta di « asciugamani », prodotto tessile necessariamente complementare per la industria metallurgica, che sporca assai le mani ed esige frequenti lavaggi e... molti asciugamani appesi qua e là, nei luoghi più adatti.

Soprattutto la metallurgia del rame e del bronzo, costringe a trattare metalli molto velenosi.

In Greco *iós* significa ad un tempo la patina del rame (13) ed il veleno, quella umida patina e quel veleno che rivelano ai minatori il metallo racchiuso entro le pietre (*Ioláos*, cfr. *iós* + *láas* = pietra).

Dopo queste considerazioni, può intendersi nel suo giusto senso l'invocazione introduttiva del celebre *carmen* romano dei sostenitori delle culture campestri (*fratrum arvalium*) sempre sotto il pericolo di venire appestati, essi e le loro culture, dai miasmi e dai contatti dei prossimi impianti della metallurgia e dei metallurgi del rame e del bronzo (*romani*, *ramnes*).

Ed essi opportunamente invocavano:

Aiutateci, o fontane (*enos, Lases, iuvate*; cfr. *Acca larentia* = acqua corrente e lavante)! affinché l'arte dei martellatori non faccia diffondere sulla massa operaia una pessima infezione (*neve luaerve, Marmar, sins incurrere in pleores*).

Col progresso dei tempi ci vollero non solo limpide fontane per i lavaggi delle mani, ma anche asciugamani appesi da per tutto. Così si evitavano le infezioni, ma anche si obbligavano i tessili a fornire più o meno gratuite e volontarie di asciugamani.

Altre costumanze tradizionali di diversi paesi riguardano una certa quota di filo o di corda, misurata da *meta* a *meta*, da chiodo a chiodo, e donata per speciali destinazioni.

Il rito del cingere la chiesa s'incontra in Bretagna, ove la moglie del pescatore (o il pescatore stesso) fa il voto di cingere la chiesa con la cordicella cerata, se egli scampa dalla tempesta.

L'uso analogo s'incontra anche nella Grecia (in altre parti dell'Europa non si era mai registrato).

« In tutte le località della regione di Vrulia (Sellasias) esiste il rito del cingere la chiesa con della cera o con una cordicella cerata.

Questa cordicella si trova in custodia nella chiesa, e la donna, che abbia fatto il voto di cingere la chiesa, affitta la cordicella per il prezzo di mezza drachma.

Dopo aver ottenuto un gomito, la donna lega un capo del filo al chiodo fisso nel muro della chiesa, e poi svolge il gomito, facendo un giro completo intorno ad essa, finché non raggiunge il chiodo e vi lega il secondo capo del filo.

E se anche un'altra donna ottiene autorizzazione di eseguire questo rito, ma altro gomito non c'è, essa utilizza il primo, tenendolo fra le dita e girando intorno alla chiesa.

Molte chiese, oltre al filo cerato, posseggono anche un filo d'oro per le donne che volessero chiedere la loro grazia coll'oro ». (Sarantopoulos: *Tò sosimós tès ecclesias*, in « Laographia », 1910, pag. 483) (14).

La sostituzione della mezza drachma al diretto apporto della cordicella e la trasfigurazione — ancor più significativa — del « filo cerato » in « filo d'oro », possono connettersi con la trasformazione romana della quota di cordami in denaro (*sanguis*), di cui già leggemo nel passo di Festo relativo all' *october equus*.

Così pure il « fissare » quel filo o quella cordicella al « chiodo » ed il raddoppiarvi il capo dopo aver compiuto il giro della chiesa, mentre ricorda le *metae* o misure di ogni filatura di lunghe gomene, che intorno alle due *metae* formano il cercine, richiama, con trasfigurazione simbolica, il verbo *figere*, che in Festo dice la destinazione, l'impegno, l'applicazione del danaro tratto da una quota dei cordami dei *Suburanenses* o alla regia pirotecnica del *Forum romanum* o all'alto forno dei Mamili.

97. Per intendere appieno la nostra ricostruzione della primitiva economia del Foro romano, bisogna chiarire la valuta-

zione giuridica e morale, che potrebbe dedursi dalle riscontrate perenni contese tra metallurgi (*romani*, HAVELOD) ospitanti e filatori (*achaei*, *achivi*, NEQU[i]OD) e tessili (*argei*, *argivi*, *graeci*, IOVESTOD) ospitati.

Da quelle vicende appare una particolaristica ed esclusivistica impostazione della vita del lavoro e degli affari, corrispondente alla posizione giuridica stabilita, circa la metà del v secolo av. Cristo, tra i « soci » o *cives*, che sancirono le Leggi delle XII Tavole, e gli *hostes-hospites*, che dovettero subirle.

Infatti la loro legge

riserbava ai soci (*cives*) — di fronte agli *hostes-hospites* (*adversus hostem*) — una perenne facoltà di avvantaggiarsi (*adversus hostem aeterna auctoritas esto; auctoritas, cfr. augere*) (15).

Si escludeva tra i singoli soci o *cives* qualunque accumulo di privilegi individuali (*privilegia ne inroganto*) (16).

Si riserbavano ai soli soci, in materia finanziaria (*de capite*, cfr. *caput* = capitale), alcuni privilegi di foro giudiziario (*de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat*). [A meno che debba intendersi vietato l'*accumulare* (*rogari*, cfr. *rogus* = mucchio) capitali sociali se non per impegni nei lavori comuni (*comitiatu*) di metallurgia (*maximo*, cfr. *magnum*, Italiano *magona*, *magnano*, ecc.)] (17).

Si gravava o si puniva sul capitale (*capite puniri*) quello dei soci (*qui*) che avesse rianimato od aiutato (*concitaverit*) gli *hostes-hospites* e chi avesse messo un socio alla mercè (*tradiderit*) degli *hostes-hospites* (*qui hostem concitaverit, quive civem hosti tradiderit, capite puniri*) (18).

In quest'atmosfera particolaristica ed esclusivistica i dirigenti normalizzatori (*rex Numa*, cfr. Greco *nómos* = norma), per poter intervenire a regolare ed a concordare le gare dei singoli e le contese delle categorie, avevano escogitato gli ordinamenti corporativi, com'è detto esplicitamente dalla tradizione (19).

Presso Dionigi d'Alicarnasso (20) trovammo appunto che la conclusione del *conloquium* registrato nella stele del Foro fu opera di reggitori (*pròs tôn basiléon*) e noi, d'altra parte, mostriamo che l'intelaiatura corporativa dei *collegia opificum* non solo era alla base della vita di Roma, dove già la conoscevano gli storici, ma appariva documentata da epigrafi antichis-

sime anche a Gubbio, nell'Umbria, e nell'*Opicia* o *Campania* o Terra di Lavoro, dove prima di noi nessuno ve l'aveva mai riconosciuta (21).

Nelle XII Tavole era fissato — e discese giù sino alla rubrica *De collegiis* del Digesto giustiniano, ma con l'errata notizia della sua derivazione dalle leggi di Solone — il fondamento politico del diritto d'associazione e del diritto corporativo:

A quelli che si collegano per farsi più saldi (*sodalibus*, cfr. *sollus*), la legge dà facoltà (*potestatem facit lex*) di porsi tra loro i patti che vogliono (*pactionem quam velint sibi ferre*), purchè non offendano (*corrumpant*) in nulla la legge decisa dall'assemblea (*dum ne quid ex publica lege corrumpant*) (22).

Dalla saldezza della *publica lex* e dallo sforzo equilibratore dei dirigenti (*reges*) risultavano le *concordiae* (23), i *bona exempla*, ai quali Livio, nel suo « PROEMIO », attribuiva tanta importanza per spiegare l'origine e le fortune di Roma (24).


Stando alle parole, essi dovevano consistere in equilibrate (*bona*, da *duonum*) (25) sopravvalutazioni (*exempla*, cfr. Greco *avíōo* = valutare; cfr. *examen* = *aequamentum* = *agina* = lancetta della bilancia (26) + *plus* = più).

Ed infatti la *concordia* — sospendendo la lotta ed il logoramento, anzi unendo le forze dei contendenti e dei gareggianti — sopravvalutava, nei *bona exempla*, gli affari (*res*) degli uni e degli altri e, soprattutto, gli affari pubblici (*res publica*), ossia dell'intera società (*civitas*).

Ad intendere però i caratteri economici e giuridici, sociali e politici di questi fatti antichissimi, molta luce può trarsi dallo studio accurato dei rapporti tra gli ordinamenti comunali e gli ordinamenti delle singole corporazioni delle arti nel Medio Evo, ed anche dall'esame dei fenomeni, che si svolgono oggi, sotto la nostra diretta esperienza, nei rapporti tra gli ordinamenti statali e gli ordinamenti consorziali, sindacali e corporativi.

- (21) PERALI: *De fabrilibus, industriis*, cit., pagg. XXVII-XXXII - GIOVANNONI: *La reale insigne Acc. di S. Luca nell'inaugurazione della sua nuova sede*. Roma, 1984, pagg. 8-9.
 (22) *Fontes iuris*, cit., vol. I, pag. 34 (Tav. VIII, 27 - *Digesto*, 47, 22, 4).
 (23) Cfr. §§ 38-43.
 (24) LIVIO: *Proemio*, II.
 (25) WALDE: *op. cit.*, bonum.
 (26) PAOLO [Festo]: *agina, examen* - WALDE: *op. cit.*, *agina... daios, examen*.
 (27) LIVIO: *Proemio*, II - Cfr. LIVIO: 34, 4, 1 e 18, «avaritia et luxuria civitatem laborare... pessimus pudor vel parsimoniae, vel paupertatis» - PERALI: *Economia, diritto e morale*, cit., pagg. 613-614.
 (28) COZZO: *Il luogo primitivo di Roma*. Roma, 1986.
 (29) MOSTRA AUTARCHICA DEL MINERALE ITALIANO - GIUNTA DEI MINERALI FERROSI: *Miniere e ferro dell'Elba dai tempi etruschi ai nostri giorni*. Roma, 1988, pagg. 20, 23, 24, 31.

TAVOLA VII



Riproduzione della Pianta disegnata da G. Tognetti per l'opera: *I più recenti scavi del Foro Romano di Cui. HUELSEN* (Roma, Loescher, 1910)